

BM STUDIO SAS DI FABRIS L. E C.

AI SIGG.RI CLIENTI INTERESSATI

Oggetto: *FINANZIARIA 2014 – Principali novità*

In riferimento alle principali novità contenute nella Finanziaria 2014 e di cui si allega un riassunto, si fa presente che:

- *Il ns studio provvederà a contattare personalmente i clienti direttamente interessati a specifiche normative (ad es. la rivalutazione di quote/immobili/terreni per effettuare specifici calcoli di convenienza);*
- *Si consiglia di porre attenzione alle novità entrate in vigore già a far data dal 1/1/2014 e in particolare:*
- *- è obbligatorio pagare i canoni di locazione di immobili abitativi con mezzi diversi dal contante (banca)*
- *- sono prorogati i benefici per la ristrutturazione (50%) e per il risparmio energetico (65%) sugli immobili e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici;*
- *- è cambiata la deducibilità dei canoni leasing sui nuovi contratti in stipula;*
- *- è vietata la compensazione di crediti di imposta per importi superiori a 15.000 euro senza previo visto di conformità;*
-
- *Per le novità relative alla IUC (Imu/Tari/Tasi) siamo in attesa di specifici decreti attuativi.*

Si allega normativa.

Lo studio rimane a disposizione per chiarimenti.

Distinti saluti.

Padova 13/1/2014

BM STUDIO SAS

Luca Fabris

È stata pubblicata sul S.O. n. 87/L della G.U. 27.12.2013, n. 302 la **Finanziaria 2014** (Legge 27.12.2013, n. 147) c.d. "*Legge di stabilità 2014*", in vigore dall'**1.1.2014**, che si compone di **1 articolo** suddiviso in **749 commi**.

Nel corso dell'iter parlamentare il testo del disegno di legge originario ha subito una serie di significative modifiche.

In particolare, nel testo definitivo non è presente la disposizione, proposta nel corso dell'iter parlamentare, di abrogazione dello **spesometro** per i **produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, DPR n. 633/72**, ossia per gli agricoltori in regime di esonero.

SOCIETÀ DI PERSONE E SRL AGRICOLE – comma 36

Dal 2014 è ripristinata la possibilità, soppressa ad opera della Legge di stabilità 2013:

→ per le **società agricole**, di optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie ai sensi dell'art. 32, TUIR;

→ pe le **società** esercenti esclusivamente attività di **manipolazione, conservazione, ecc.** di prodotti agricoli, per l'**applicazione del coefficiente di redditività del 25%**.

Si rammenta che la predetta facoltà era stata soppressa dal 2013; tuttavia le opzioni esercitate prima di tale data mantenevano efficacia fino al 2014. Ora, dunque, dal 2014 è nuovamente possibile l'esercizio dell'opzione.

PAGAMENTO CANONI LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI – commi 49 e 50

In deroga al limite di € 1.000 per i pagamenti in contanti ex art. 49, D.Lgs. n. 231/97, è disposto l'**obbligo** di effettuare il **pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi**, a prescindere dal relativo ammontare, **con mezzi di pagamento diversi dal contante** (ad esempio, bonifico bancario, assegno, ecc.) in grado di assicurare la tracciabilità, anche ai fini dell'asseverazione di patti contrattuali per la fruizione, da parte del locatore / conduttore, di agevolazioni e detrazioni fiscali (ad esempio, ex art. 16, TUIR). Tale disposizione non opera per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per le locazioni di immobili strumentali.

Inoltre, in relazione ai contratti di locazione in esame, al fine di contrastare l'evasione fiscale è attribuita al Comune l'attività di monitoraggio dei relativi contratti.

AUMENTO DETRAZIONE IRPEF LAVORO DIPENDENTE – comma 127

Relativamente alla detrazione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente, prevista dall'art. 13, comma 1, TUIR sono stati **modificati**:

→ **gli importi della detrazione;**

→ **le soglie di reddito cui è collegata la detrazione spettante.**

In particolare la detrazione è ora così determinata:

Reddito complessivo	Detrazione spettante
non superiore a € 8.000	€ 1.880
superiore a € 8.000 ma non a € 28.000	$€ 978 + \left[902 \times \frac{€ 28.000 - \text{reddito complessivo}}{€ 20.000} \right]$
superiore a € 28.000 ma non a € 55.000	$€ 978 \times \left[\frac{€ 55.000 - \text{reddito complessivo}}{€ 27.000} \right]$

Sono **abrogati gli incrementi della detrazione**, previsti dal comma 2 del citato art. 13, in presenza di un reddito complessivo superiore a € 23.000 e fino a € 28.000.

RIPRODUZIONE VIETATA

DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE – comma 132

Per effetto della modifica dell'art. 11, comma 4-quater, D.Lgs. n. 446/97, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 (2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) è prevista una "nuova" deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce **incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.**

La deduzione spetta fino a € 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto ed è, in ogni caso, limitata all'incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del Conto economico per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i 2 successivi.

La deduzione in esame, ancorché risulti sostanzialmente analoga a quella temporanea prevista per gli incrementi occupazionali intervenuti nel triennio 2005-2007, è ora **riconosciuta a regime.**

Va inoltre evidenziato che:

- per effetto dell'abrogazione dei commi 4-quinquies e 4-sexies del citato art. 11 **non è più prevista la maggiorazione** della deduzione per i soggetti situati in **particolari aree del Paese** nonché per le assunzioni di **lavoratrici**;
- rimane **confermato l'ammontare massimo della deduzione**, stabilito dal comma 4-septies, che non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri / spese a carico del datore di lavoro;
- la deduzione forfettaria ("base" e "maggiorata" per le Regioni svantaggiate) per ciascun dipendente a tempo indeterminato (c.d. cuneo fiscale) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, è alternativa solo alla deduzione per spese per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo e alla deduzione di € 1.850 prevista per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 e non anche alla deduzione in esame.

Di conseguenza i **soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale possono altresì beneficiare della deduzione per l'incremento della base occupazionale.**


DEDUZIONE ACE E INCREMENTO ALIQUOTA – commi 137 e 138

È **aumentata la misura dell'aliquota applicabile:**

- all'incremento di capitale proprio (patrimonio netto, se inferiore) per le società di capitali;
 - al patrimonio netto risultante alla fine dell'esercizio per imprese individuali e società di persone;
- ai fini della determinazione del rendimento nozionale, ossia della **c.d. deduzione ACE.**

In particolare, l'aliquota del 3% applicabile fino al 2013 è così incrementata:

- **4%** per il **2014**;
- **4,5%** per il **2015**;
- **4,75%** per il **2016**.

 Ai fini della determinazione dell'acconto IRES / IRPEF 2014 e 2015 dovrà essere utilizzata l'aliquota relativa al periodo precedente (3% per il 2014; 4% per il 2015).

L'aliquota sarà determinata con un apposito DM da emanare entro il 31.1 di ogni anno a decorrere dal 2017 (settimo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2010).

DETRAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 139, lett. b) e c)

A seguito delle modifiche apportate all'art. 14, DL n. 63/2013 è disposta un'ulteriore proroga della **detrazione IRPEF / IRES** relativamente ai lavori di **riqualificazione energetica** nella misura del:

- **65%** per le **spese sostenute** nel periodo **6.6.2013 – 31.12.2014** (anziché 31.12.2013);
- **50%** per le **spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015.**

Relativamente agli interventi su **parti comuni** condominiali o che interessano **tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio** la detrazione spetta nella misura del **65%** con

riferimento alle spese sostenute nel periodo **6.6.2013 – 30.6.2015** (anziché 30.6.2014) e del **50%** per le spese sostenute dall'**1.7.2015 al 30.6.2016**.

DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO – comma 139, lett. c) e d)

Modificando l'art. 16, DL n. 63/2013 è disposta un'ulteriore proroga della **detrazione IRPEF**, con il tetto massimo di € 96.000, per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, comma 1, TUIR.

In particolare la detrazione è riconosciuta nella misura del:

→ **50%** per le **spese sostenute** nel periodo **26.6.2012 – 31.12.2014** (anziché 31.12.2013);

→ **40%** per le **spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015**.

Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime (36%, con il limite di spesa di € 48.000).

Detrazione zone sismiche

Con la modifica del comma 1-bis del citato DL n. 63/2013 è stabilito che la detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati all'adozione di **misure antisismiche**, ex art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR, attivate dal 5.8.2013 su edifici ricadenti nelle **zone sismiche ad alta pericolosità** (zone 1 e 2) ex OPCM 20.3.2003, n. 3274, riferite a costruzioni adibite ad **abitazione principale** o ad **attività produttive**, spetta nella misura del:

→ **65%** per le **spese sostenute** nel periodo **6.6.2013 – 31.12.2014** (anziché 31.12.2013);

→ **50%** per le **spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015**.

DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI / ELETTRODOMESTICI

È **prorogata** dal 31.12.2013 al **31.12.2014** la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l'**acquisto di mobili** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

L'agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.

È previsto che l'ammontare della spesa agevolabile non può essere superiore a quella dei lavori di ristrutturazione cui la stessa deve essere necessariamente collegata.



Va evidenziato che l'art.1, comma 2, lett. a) del citato DL n. 151/2013 ha **soppresso detta limitazione**.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI – commi da 140 a 146

È "riproposta" la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2012** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È possibile **provvedere all'affrancamento, anche parziale**, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dei redditi e dell'IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2016) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

RIPRODUZIONE VIETATA

In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in 3 rate annuali, senza interessi**, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

RICONOSCIMENTO MAGGIORI VALORI SOGGETTI IAS – comma 147

Le disposizioni in materia di riallineamento dei maggiori valori ex art. 14, comma 1, Legge n. 342/2000 sono applicabili anche ai soggetti che adottano i Principi contabili internazionali (IAS), anche relativamente alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ex art. 85, comma 3-bis, TUIR.

Per l'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva (16% - 12%), è vincolata una riserva che può essere affrancata versando un'imposta sostitutiva del 10%.

RIALLINEAMENTO VALORE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO – commi da 150 a 152

Sono **introdotte a regime** le disposizioni ex art. 15, commi 10-bis e 10-ter, DL n. 185/2008 che disciplinano la facoltà, per le società di capitali, società di persone ed enti commerciali che hanno iscritto in bilancio una **partecipazione di controllo** per effetto di un'operazione straordinaria di procedere al **riallineamento del relativo valore** mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 16%.

In particolare, le predette disposizioni, precedentemente limitate alle operazioni effettuate fino al 2011, ora *"si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012"*.

L'imposta sostitutiva va versata in **unica soluzione** entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in cui l'operazione è effettuata; per le operazioni intervenute nel 2012 l'imposta va versata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute per il 2013.

Va evidenziato che gli effetti del riallineamento:

→ **decorrono dal secondo periodo d'imposta successivo** a quello di versamento dell'imposta sostitutiva;

→ **sono revocati** qualora, **anteriamente al quarto periodo d'imposta** successivo a quello di versamento dell'imposta sostitutiva, siano posti in essere **atti di realizzo** delle partecipazioni affrancate e/o dei marchi e delle altre attività immateriali o dell'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato.

Il riallineamento **non è consentito** in caso di opzione per i regimi di imposizione sostitutiva di cui agli artt. 172, comma 10-bis (fusione), 173, comma 15-bis (scissione) e 176, comma 2-ter (conferimento), TUIR nonché dell'art. 15, commi da 10 a 12, DL n. 185/2008.

Le modalità attuative delle disposizioni in esame sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – comma 156

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo di acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
 - **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
- alla data dell'1.1.2014, non in regime di impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

RIPRODUZIONE VIETATA

È fissato al **30.6.2014** il termine entro il quale provvedere:

⇒ alla **redazione ed all'asseverazione della perizia** di stima;

⇒ al **versamento dell'imposta sostitutiva** calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:

- **2%** per le partecipazioni non qualificate;
- **4%** per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

PERDITE SU CREDITI – commi 160 lett. b) e 161

Per effetto dell'ulteriore modifica dell'art. 101, comma 5, TUIR, è previsto che, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, la sussistenza degli **elementi certi e precisi** si realizza, inoltre, *"in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili"*.

Tale novità è applicabile dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 (in generale, **dal 2013**).

DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING – commi 162 e 163

Sono nuovamente modificate le regole di deducibilità dei canoni di leasing, prevedendo, tra l'altro, l'equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi.

In particolare è stato modificato il **periodo minimo** di deducibilità dei canoni. Infatti, ancorché rimanga confermato che gli stessi possono essere dedotti in un **lasso di tempo** che non può essere inferiore a quello fissato dal comma 7 dell'art. 102 TUIR, legato al periodo d'ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali, il **periodo minimo** è ora pari:

⇒ alla **metà** per la generalità dei **beni mobili**;

⇒ a **12 anni** per i **beni immobili**.

Rimane confermato in misura corrispondente all'intero periodo d'ammortamento il periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i **veicoli a deducibilità limitata** ex art. 164, TUIR.

Le predette novità sono applicabili ai **contratti stipulati dall'1.1.2014**.

REGIME IVA PRESTAZIONI RESE DA COOP SOCIALI – comma 172

Come noto, la Legge di stabilità 2013:

→ ha abrogato il n. 41-bis, Tabella A/II, DPR n. 633/72 che prevedeva l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% alle prestazioni socio sanitarie, educative, ecc., rese in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, ecc., rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;

→ ha inserito il nuovo n. 127-undevicies alla Tabella A/III, DPR n. 633/72 in base al quale le prestazioni socio – sanitarie, assistenziali ed educative *"di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma"* sono soggette all'aliquota IVA del 10% se rese da parte delle cooperative sociali e loro consorzi:

- esclusivamente in esecuzione di contratti d'appalto;
- in favore dei soggetti "svantaggiati" indicati nel predetto n. 27-ter), ovvero degli anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, ecc.;

→ ha eliminato, per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91, la possibilità di optare per l'esenzione IVA delle predette prestazioni.

Ora, il Legislatore modifica nuovamente la disciplina, *"in vista della riforma dei regimi IVA speciali"* dell'UE, ripristinando le previgenti disposizioni e prevedendo che il citato **n. 41-bis non è applicabile** alle cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla Legge n. 381/91, ossia diversi dalle coop sociali.

Di conseguenza, l'**aliquota IVA del 4%** rimane **applicabile esclusivamente alle coop sociali** (anche relativamente ai contratti stipulati / prorogati / rinnovati dal 2014, per i quali era prevista l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%).

LAVORATORI TRANSFRONTALIERI – comma 175

È stabilita a regime l'esenzione IRPEF, nel limite di € 6.700, per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l'attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi.

ESCLUSIONE IRAP PER IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI "MINIMI" – comma 407

È **soppresso** lo stanziamento del fondo finalizzato all'**esclusione da IRAP delle imprese individuali** nonché dei **lavoratori autonomi** che:

- **non si avvalgono di dipendenti** o soggetti assimilati;
- **utilizzano, anche in locazione, beni strumentali.**

INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE – comma 490

È prorogato al 31.12.2016 l'indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96 riconosciuto agli operatori del **settore commerciale e turistico** che **cessano l'attività nei 3 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia** nel periodo **1.1.2012 – 31.12.2016**. Le domande possono essere presentate entro il 31.1.2017.

Conseguentemente è **prorogato fino al 2018 l'aumento dello 0,09%** della contribuzione della Gestione **IVS commercianti**.

ALIQUOTA CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS – commi 491 e 744

Dal 2014, l'aliquota relativa ai contributi dovuti dai **pensionati e dagli iscritti ad altre forme previdenziali** passa dal **21% al 22%**. Per il 2015 l'aliquota è fissata al 23,5%.

L'aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi **privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati** per il 2014 è confermata nella misura del 27%. Considerato l'aumento dello 0,72% l'aliquota contributiva è quindi **confermata al 27,72%**.

ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE – comma 509

È differita dal 2014 al 2015 l'annualità a decorrere dalla quale le Regioni a statuto ordinario possono incrementare / diminuire l'aliquota di base dell'addizionale regionale IRPEF.

COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA SUPERIORI A € 15.000 – comma 574

Analogamente a quanto già previsto ai fini IVA, l'utilizzo in **compensazione** nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per **importi superiori a € 15.000 annui** richiede l'apposizione del **visto di conformità** ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione. La nuova disposizione è **applicabile già ai crediti 2013**, utilizzabili nel 2014.

In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla **sottoscrizione** della dichiarazione dal **soggetto che esercita il controllo contabile attestante l'esecuzione dei controlli previsti dall'art. 2, comma 2, DM n. 164/99**.

RIORDINO ONERI DETRAIBILI – commi 575 e 576

Entro il 31.1.2014 è prevista l'adozione di specifici Provvedimenti finalizzati alla **razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF** di cui all'art. 15, TUIR.

In caso di **mancata adozione** dei predetti Provvedimenti la detrazione IRPEF (19%) di cui al comma 1 del citato art. 15 (ad esempio, interessi passivi prima casa, spese mediche, spese funebri, premi assicurazione rischio morte, ecc.) si riduce al **18% per il 2013** e al **17% per il 2014**.